

OGGETTO: Indennità di comando prevista dall'art. 10 comma 2 della Legge 78/1983.

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio per l'Amministrazione  
Generale della Pubblica Sicurezza  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

- ROMA -

^^^^^^^^^^^^

La nuova bozza del decreto consente di registrare un netto miglioramento nell'impostazione generale, giacché, recependo le legittime rivendicazioni di questa Associazione, si è finalmente ritenuto di non escludere aprioristicamente i direttivi dal novero dei potenziali destinatari dell'indennità in questione. Paradossale sarebbe stato, del resto, mantenere la stesura originaria, che avrebbe determinato l'ennesima mortificazione nei confronti della categoria dei funzionari del ruolo direttivo, cui del resto è normativamente affidato in via assolutamente prioritaria lo svolgimento di funzioni di comando.

A fronte della soddisfazione per il risultato conseguito, non si comprende, tuttavia, una forte ed evidente ambiguità di fondo. Ed infatti, da un lato l'Amministrazione mostra di voler riconoscere finalmente che ai direttivi sono oggettivamente assegnate funzioni di comando, includendoli - come era dovuto - tra i soggetti cui può essere corrisposta la relativa indennità, mentre dall'altro finisce comunque per creare un'ingiustificata sperequazione, escludendo i direttivi che hanno maturato il trattamento dirigenziale. A parità di qualifica e di incarico, ci saranno funzionari del ruolo direttivo che non potranno beneficiare dello stesso riconoscimento, che, si ricorda, prima che economico, è essenzialmente giuridico.

Sembra, quindi, si sia deciso di suddividere i direttivi in direttivi di serie A e di serie B, dimenticando, ad esempio, che quasi certamente quelli esclusi, considerata la più elevata anzianità di servizio, ricopriranno funzioni di comando di maggior rilievo, con conseguenti maggiori responsabilità ed oneri.

Su un totale di 818 indennità di comando, quelle riservate ai funzionari del ruolo direttivo ammontano a 168.

Scoraggiante si rivela il tenore delle spiegazioni fornite a giustificazione dell'esclusione dei direttivi che hanno maturato il trattamento economico dirigenziale, basate su un mero calcolo di sostenibilità alla luce della copertura finanziaria necessaria all'approvazione del provvedimento.

Non possiamo fare a meno di chiederci perché il calcolo "ragionieristico", finalizzato in buona sostanza a far quadrare i conti, abbia riguardato unicamente il personale del ruolo direttivo e non anche quello dei restanti ruoli. Forse perché l'Amministrazione è sin troppo comodamente abituata a poter contare su un'intera categoria di funzionari "*usi obbedir tacendo*"? Sembra, infatti, francamente che non sussistano ragioni di sorta per l'esclusione, ancora una volta aprioristica, dei direttivi con più di tredici anni di servizio (molti dei quali al momento, vale proprio la pena di ricordarlo, il trattamento dirigenziale nemmeno lo percepiscono, a causa del perdurante blocco economico), dalla corresponsione di un'indennità che è volta a remunerare i responsabili degli uffici con funzioni finali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 della l. 23/3/1983, n. 78 e 2 co. 1, lett. a) del D.P.R. 22/3/2001, n. 208.

Cosa sarebbe successo se, tanto per fare un esempio, si fosse deciso di considerare troppi gli oltre 400 ispettori destinatari della medesima indennità?

E' inaccettabile che i funzionari del ruolo direttivo siano costretti a vivere in una sorta di "limbo", in cui la contrattualizzazione viene utilizzata come arma nei loro confronti per omologarli al restante personale tutte le volte in cui ciò appare comodo e opportuno, salvo poi pretendere che essi debbano rimanere esclusi da istituti e benefici per contro riconosciuti al restante personale contrattualizzato.

L'ANFP chiede che l'Amministrazione sia la prima a farsi interprete delle legittime rivendicazioni relative alla categoria, assicurando un adeguato riconoscimento delle peculiari responsabilità e degli specifici oneri che su di essa gravano.

Ci saremmo aspettati concrete iniziative finalizzate al reperimento delle somme (del resto esigue) necessarie a garantire la copertura finanziaria del provvedimento nei confronti di tutti i soggetti aventi titolo.

Roma, 30 maggio 2014

Lorena La Spina  
